# REGOLAMENTO (CE) N. 825/94 DELLA COMMISSIONE

**del 13 aprile 1994**

**che adegua i codici NC delle mele indicati negli allegati del regolamento (CE) n. 3254/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che nel regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [3], figura la nomenclatura combinata vigente al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione, del 26 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del Mar Egeo [4];

considerando che il codice della nomenclatura combinata utilizzato negli allegati del regolamento (CE) n. 3254/93 per designare le mele è quello che era in vigore nel 1992 e non corrisponde al codice in vigore dal 1993; che occorre pertanto adeguarlo;

considerando che tale adeguamento deve avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3254/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Negli allegati del regolamento (CE) n. 3254/93 i codici NC « 0808 10 91 — 0808 10 99 », che designano le mele, sono sostituiti dai codici NC « 0808 10 31 — 0808 10 89 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.
[2] GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.
[3] GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 34.